

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 382

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **TEALDI**

Modifica all'articolo 1 della legge 3 maggio 1989, n. 169, in materia di divieto di immissione al consumo di latte crudo

*Presentata il 23 aprile 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il paragrafo 2 dell'articolo 5 del regolamento CEE n. 1411/71 del Consiglio del 29 giugno 1971, recita:

« Fatte salve le esigenze in materia di tutela della pubblica sanità per il latte atto all'alimentazione umana, il latte crudo può essere venduto come latte alimentare al consumatore soltanto dal produttore nella propria azienda. Gli Stati membri possono inoltre autorizzare altre forme di smercio del latte crudo come latte alimentare ».

Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1989, n. 169, recependo la norma comunitaria, recita:

« È vietata l'immissione al consumo di latte crudo, salvo che venga venduto direttamente dal produttore al consumatore

nella stessa azienda agricola di produzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1411 del 29 giugno 1971 ».

Per l'attuazione di tali norme va tenuto presente che, nei comuni minori, non esistono latterie o rivendite di latte crudo sfuso e le popolazioni locali non possono, quindi, che rifornirsi di tale prodotto presso le aziende produttrici.

È però necessario rilevare che tale prodotto tradizionale è in particolar modo consumato da anziani e da infanti ed è estremamente disagiata per tali categorie trasferirsi giornalmente presso le aziende produttrici per acquistare detto latte crudo sfuso per avere un prodotto genuino fresco.

Non si comprende, quindi, perché debba essere vietata la vendita di tale latte come sempre tradizionalmente è av-

venuta e, cioè, con la consegna diretta del latte al domicilio del consumatore a cura del produttore.

Poiché la norma comunitaria sopra riportata prevede che gli Stati membri pos-

sono autorizzare altre forme di smercio del latte crudo come latte alimentare, per venire incontro alle consuetudini radicate nel tempo, propongo di approvare la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1989, n. 169, è sostituito dal seguente:

« 6. È vietata l'immissione al consumo di latte crudo, salvo che venga venduto direttamente dal produttore al consumatore nella stessa azienda agricola di produzione o al domicilio del consumatore stesso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1411/71 del Consiglio del 29 giugno 1971 ».